

REGOLAMENTO (CE) N. 271/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Per facilitare ed accelerare la presentazione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la loro valutazione da parte della Commissione, è auspicabile generalizzare l'utilizzo dei sistemi elettronici già esistenti.
- (2) Dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le notificazioni di aiuti di Stato in forma elettronica. L'applicazione web sistema interattivo di notificazione degli aiuti di Stato (State Aid Notification Interactive, «SANI») ⁽²⁾ è diventata pienamente operativa ed ha aumentato l'efficienza delle procedure. Deve quindi essere resa obbligatoria, a partire dal 1° luglio 2008, per la presentazione delle notificazioni di aiuti di Stato alla Commissione da parte degli Stati membri.
- (3) Dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere in forma elettronica tutta la corrispondenza relativa alle notificazioni. Il sistema di posta elettronica protetto con un'infrastruttura a chiave pubblica (Public Key Infrastructure, «PKI») ⁽³⁾, sperimentato dalla Commissione, è divenuto pienamente operativo. Deve quindi essere reso obbligatorio, a partire dal 1° luglio 2008, per tutta la corrispondenza inviata dagli Stati membri alla Commissione riguardo a una notificazione.
- (4) In casi eccezionali, previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, è possibile utilizzare un canale di comunicazione diverso dall'applicazione web prevista o dal sistema di posta elettronica protetto.
- (5) È opportuno che gli Stati membri presentino una versione separata, non riservata, della notificazione, su base volontaria, o della relativa corrispondenza, se tali documenti contengono informazioni riservate. Ciò consentirà di abbreviare le procedure e di facilitare l'adozione di decisioni della Commissione in merito a richieste di accesso ai documenti. La classificazione di un'informazione come riservata deve essere giustificata dallo Stato membro interessato. La presentazione di una copia distinta, non riservata, della notificazione e della relativa corrispondenza non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, del carattere riservato delle informazioni fornite.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ I particolari relativi all'applicazione web figurano nella comunicazione della Commissione «Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate» (GU C 237 del 27.9.2005, pag. 3).

⁽³⁾ I particolari sono pubblicati nella comunicazione della Commissione «Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate».